

BULLISMO E SCUOLA
NORMATIVA E GIURISPRUDENZA

DEFINIZIONE

- il bullismo è spesso confuso o omologato ad altre tipologie di comportamenti, dai quali va distinto, e che configurano dei veri e propri reati (ad esempio discriminazione, microcriminalità, vandalismo, furti, percosse, violenza, etc.).
- Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi.
- Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno. La modalità diretta si manifesta in prepotenze fisiche e/o verbali. La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di calunnie e di pettegolezzi e altre modalità definite di "cyberbullying" inteso quest'ultimo come particolare tipo di aggressività intenzionale agita attraverso forme elettroniche.

.Normativa

- LEGGE 29 maggio 2017 n. 71 (in Gazz. Uff., 3 giugno 2017, n. 127). - Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Art. 4 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale. Si prevede la formazione del personale scolastico.

Art. 5 il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Sono previste sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

- Scuola deve
-
1. monitorare: sociogramma di Moreno per scoprire le relazioni interpersonali tra i componenti di un gruppo;
 2. gestire: adottando le misure più adeguate (segnalazione alle famiglie, alle Autorità, enti, ecc.) anche a livello educativo e psicologico;
 3. reprimere: impedire l'evento ovvero adottare tutte le misure idonee a prevenire gli atti di violenza commessi su un alunno da altri alunni.

Legge regionale 2/2018

- Si propone la promozione e il sostegno di azioni di prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo allo scopo di salvaguardare la crescita psicologica, educativa e sociale dei minori, nonché di valorizzare il benessere tra pari e evitare il rischio nell'età infantile e adolescenziale.

Lo strumento è il piano triennale degli interventi per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo.

- Sono previste:
 - 1) l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Giunta regionale del Piemonte, allo scopo di attivare sinergie tra i vari soggetti che contribuiscono a prevenire, gestire e contrastare tali fenomeni e di individuare percorsi di prevenzione del disagio scolastico;
 - 2) creazione di sportelli di ascolto.

-
- Secondo un'indagine a risposta multipla, svolta in 48 istituti piemontesi (mille studenti, trecento docenti e cento esponenti del personale Ata), dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino nel 2022, il 71% degli insegnanti segnala che i principali atti di bullismo percepiti riguardano le caratteristiche personali; il 40% segnala atti di bullismo in base all'origine straniera e di bullismo basato sull'orientamento sessuale; il 24% bullismo di genere; il 19% bullismo predatorio (ad esempio furti ricorrenti ai danni di una stessa persona), il 16% bullismo verso persone con disabilità, il 2% bullismo su base religiosa. Alla base delle singole azioni ci sarebbero rabbia e forme di insicurezza dei ragazzi.

-
- In caso di bullismo all'interno di una scuola primaria viene condannato l'istituto *per culpa in vigilando*. Le amministrazioni scolastiche agiscono come organi statali e non come soggetti diversi dallo Stato. Ai sensi del d.P.R. n. 275/1999 si conferisce agli Istituti "autonomia gestionale e amministrativa", senza però privarli della qualità di organi statali **Tribunale Potenza, 12/04/2021, n.380.**
 - Il bullismo configura il reato di violenza privata quando il bullo con diverse azioni pone la vittima, cioè un proprio coetaneo, in una condizione di soggezione psichica in conseguenza dell'atto violento che non si esaurisca in sé costringendo il compagno di scuola a subire il furto di oggetti scolastici, la simulazione sul suo corpo di un rapporto sessuale e altre continue condotte violente e prevaricatrici. Per i giudici di legittimità la compressione della libertà psichica del compagno di scuola, costretto a subire prevaricazioni o messo alla berlina pubblicamente, è sufficiente all'imputabilità per violenza privata dell'autore delle condotte. **Cassazione penale sez. V, 30/11/2020, n.163.**

-
- l'ammissione dell'allievo a scuola determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni e, quindi, di predisporre gli accorgimenti necessari affinché non venga arrecato danno agli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto: da quelle ordinarie, tra le quali l'età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell'età anagrafica; a quelle eccezionali, che implicano la prevedibilità di pericoli derivanti dalle cose ed a persone. Tale obbligo è di natura contrattuale. **Tribunale Reggio Calabria 20 novembre 2020 n. 1087**

genitori

- L'età ed il contesto in cui si è verificato il fatto illecito del minore non escludono né attenuano la responsabilità che l'art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori, i quali, proprio in ragione di tali fattori, hanno l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione, nonché di vigilare sul fatto che l'educazione impartita sia adeguata al carattere e alle attitudini del minore, dovendo rispondere delle carenze educative cui l'illecito commesso dal figlio sia riconducibile. Cassazione civile sez. III, 10/09/20

- L'atto di bullismo posto in essere dal minore nei confronti di un coetaneo costituisce una condotta che può rendere necessario l'accertamento da parte del Tribunale per i minorenni delle capacità educative e di controllo dei genitori dello stesso minore.
Tribunale minorenni Caltanissetta, 11/09/2018